

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORI PUBBLICI (IX)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE **ALESSANDRINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);	
TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029)	1
PRESIDENTE	1, 4, 5, 6
BARONI	4
BERAGNOLI	5
CARRA	5
GREGGI	5
FORTINI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	4
TAVERNA	5
TERRANOVA CORRADO	5

Discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701); Terranova Corrado ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge n. 701, d'iniziativa dei deputati Longoni, Salizzoni, Scaglia, Berloffia, Vicentini, Forlani, Martoni, Armaroli, Merenda, Castellucci, De' Cocci, Elkan, Truzzi, Bima, Amadei Giuseppe, Amodio, Piccoli, Franzo, Alessandrini, Bosisio, Radi, Toros, Biagioni, Zappa, Zugno, Sarti, Veronesi, Bartole, Sabatini, Biasutti, Galli, Patrini, Gagliardi, Mattarelli Gino, Colleoni, Biaggi Nullo, Curti Aurelio, Sgarlata, Stella, Gasco, Giglia, Bonaiti, Calvetti, Di Giannantonio, Pintus, Colleselli, Ruffini, Graziosi, Lattanzio, Tantalo, Della Briotta, Bersani, Belci, Pedini, Gullotti, Gitti, Fornale, Buzzetti, Agosta, recante: « Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » e n. 1029, d'iniziativa dei deputati Terranova Corrado, Mussa Ivaldi, Greggi, Biaggi Francantonio, Guariento, Colasanto, Degan, Ripamonti, Di Piazza, Berretta, Sgarlata, Sorgi, Bottari, Capua, Mancini Antonio, Iozzelli, Simonacci, Calabrò, Cocco Maria, Micheli, Cattella, Cassiani, Sammartino, Barberi, La Penna, Amodio, Spinella, Sangalli, Cannizzo,

La seduta comincia alle 9,30.

ABATE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bosisio, Breganze, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Migliori, Sartor, Verga, della IV Commissione.

IV LEGISLATURA - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) - SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

De Zan: « Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 7 dicembre, le Commissioni riunite, dopo aver preso conoscenza dello stato del dibattito in corso, decisero un breve rinvio della discussione onde permettere dei contatti tra i diversi gruppi politici sul problema. Il 19 dicembre il comitato di studio si è riunito nuovamente ed ha conseguito una intesa su un testo unificato delle due proposte di legge. Il 20 dicembre richiesi nuovamente a nome delle due Commissioni, che le due proposte di legge venissero ad esse deferite in sede legislativa, ciò che è avvenuto il 19 gennaio scorso.

Per maggiore chiarezza della discussione, ritengo opportuno dare lettura del testo unificato elaborato dal Comitato di studio.

ART. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, appartiene alla competenza dei geometri la progettazione e la direzione di lavori relativi a costruzioni civili e rurali, ad edifici per uso di industrie agricole e ad edifici in genere, a struttura ordinaria, che abbiano non più di quattro piani, compreso il piano terreno anche se a portico ed oltre il cantinato, ed altezza massima della parte fuori terra - misurata dal piano di calpestio alla linea di gronda - non superiore a metri 13,60.

Nel caso di particolari prescrizioni dei regolamenti edilizi, l'altezza di cui sopra può raggiungere i metri 14,50, sempre nel rispetto del limite massimo di quattro piani fuori terra.

Per le costruzioni e gli edifici di cui ai precedenti commi, deve essere inoltre osservato il limite massimo di cubatura di metri cubi 4.000, misurata computando con criteri rigidamente geometrici tutte le parti di fabbrica emergenti dal terreno, compresi avancorpi ed escludendo porticati, logge aperte, balconi, attici traforati, balaustre, cornici, ed i volumi delle sovrastrutture tecniche (torrette, ascensori, camini, esalatori), purché nella minima dimensione occorrente.

Appartiene altresì alla competenza dei geometri la progettazione e la direzione di opere inerenti alle aziende agrarie, come strade senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e riparto della spesa per le opere con-

orziali relative, esclusa comunque la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.

ART. 2.

L'esercizio dei compiti di progettazione e direzione dei lavori previsti dall'articolo precedente è ammesso anche nel caso di costruzioni:

a) con strutture orizzontali, di luce netta non superiore a metri 6, e con strutture inclinate per scale ed opere analoghe di luce netta non superiore a metri 3, gettate in opera e fuori opera, sollecitate da sovraccarichi non eccedenti i 500 chilogrammi per metro quadrato, eseguite in calcestruzzo armato o misto, in calcestruzzo armato o laterizi (solai, solette, piattebande, travi e cordoli);

b) con mensole, sporti di balconi e cornici, non superiori a metri 1,50, in prolungamento di solai o cordoli o travi, purché non collegati solidalmente alle strutture verticali.

L'impiego delle strutture sovraspecificate, nei limiti e con le prescrizioni suindicate, deve essere preventivamente denunciato nel progetto con la indicazione degli elementi di calcolo ed essere sottoposto al controllo ed alla ispezione degli organi incaricati della sorveglianza sulla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ART. 3.

Il progetto esecutivo e la direzione dei lavori per la esecuzione delle strutture che, secondo i principi della scienza delle costruzioni, siano da considerarsi sistemi elastici, composti da travi e pilastri solidali tra loro (telai), strutture comunque eseguite, in calcestruzzo di cemento armato, in ferro o in elementi precalcolati o prefabbricati e che non rientrino nelle ipotesi previste sotto le lettere a) e b) del precedente articolo 4, devono essere affidati ad ingegneri ed architetti iscritti all'Albo e la loro esecuzione deve essere sottoposta al controllo ed alle ispezioni degli organi incaricati della sorveglianza e collaudo secondo il disposto del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, anche se tali strutture sono comprese in edifici progettati dai geometri nei limiti previsti dalla presente legge.

ART. 4.

Resta esclusa dalla competenza dei geometri la progettazione e la direzione di costruzioni civili e la divisione in lotti nei cen-

IV LEGISLATURA - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) - SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

tri storici e di carattere monumentale ed archeologico.

Resta altresì esclusa dalla competenza dei geometri la progettazione di sistemazioni urbanistiche di territori, la redazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, delle lottizzazioni sostitutive dei piani particolareggiati, dei piani paesistici, dei piani di zona, dei piani di ricostruzione e dei programmi di fabbricazione.

ART. 5.

L'esercizio dei compiti, di cui all'articolo 2, è consentito ai geometri che abbiano conseguito il diploma almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che abbiano conseguito il diploma in data posteriore o che lo conseguano entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dei medesimi compiti è subordinato alla esibizione di idonea certificazione, rilasciata da un ingegnere o da un architetto o da un geometra libero professionista iscritto ad un collegio di geometri da almeno dieci anni, da cui risulti il compimento di un effettivo tirocinio in materia per almeno un biennio dal conseguimento del diploma.

Sulla idoneità e validità della certificazione giudica la Commissione di cui al seguente articolo 6.

La Commissione, qualora lo ravvisi necessario, può prolungare il tirocinio per il tempo occorrente al conseguimento della completa maturità tecnico-professionale.

ART. 6.

Fermo restando il disposto di cui al precedente articolo, l'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 2 è subordinato al superamento di un esame da sostenere davanti ad una commissione istituita ogni triennio presso ciascuna Corte di appello e da convocarsi ogni anno con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Tale esame dovrà essere preceduto da un effettivo e attivo tirocinio da compiersi, dopo il conseguimento del diploma e per la durata di almeno due anni, presso un ingegnere, un architetto, o un geometro libero professionista iscritto ad un collegio di geometri da almeno dieci anni.

La disciplina del tirocinio, la composizione della commissione di esame, le materie e le modalità dell'esame sono stabilite con de-

creto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

I geometri tirocinanti sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal collegio dei geometri della provincia di residenza del richiedente e sono sottoposti al potere disciplinare del collegio stesso.

Sono dispensati dal tirocinio e dall'esame previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo i geometri che, avendo conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto lodevolmente, per almeno cinque anni, le funzioni proprie del geometra alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici ed abbiano successivamente interrotto il rapporto di impiego.

Le spese per il funzionamento delle commissioni istituite presso le Corti di appello sono a carico dei collegi provinciali dei geometri, compresi nella circoscrizione di ciascuna Corte d'appello, in proporzione al numero dei rispettivi iscritti.

I collegi provinciali dei geometri sono autorizzati ad applicare una tassa d'esame a carico degli interessati entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento delle commissioni di esame.

I geometri che abbiano superato l'esame previsto dal primo comma o che ne siano dispensati a norma del quinto comma del presente articolo sono iscritti in apposito albo da tenersi a cura del competente collegio dei geometri.

ART. 7.

Il geometra che abbia compiuto almeno dieci anni di lodevole attività nel campo della progettazione e direzione dei lavori può espletare incarichi di ispezione e di collaudo, limitatamente alle opere che possono essere progettate o dirette da un geometra secondo la presente legge, previa iscrizione in apposito albo da tenersi a cura del competente collegio dei geometri.

ART. 8.

Per i ricorsi contro le decisioni adottate dai collegi dei geometri ai sensi della presente legge si applica l'articolo 15 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

IV LEGISLATURA - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) - SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

Oggi pertanto discuteremo in sede legislativa le due proposte di legge. Il testo predisposto dal Comitato di studio non soddisfa completamente nessuna delle categorie interessate: non soddisfa i geometri, e non soddisfa gli ingegneri e gli architetti, i quali hanno fatto pervenire alla Commissione e ai singoli componenti della Commissione il loro dissenso con numerosi telegrammi. A questo riguardo mi corre l'obbligo di porre in evidenza qualche frase di questi telegrammi che non può essere accettata; i telegrammi praticamente sono tutti sullo stesso tono e contengono minacce di gravissime conseguenze per la struttura sociale ed economica nazionale, qualora fosse approvato il testo all'esame delle Commissioni riunite, con immediate azioni tendenti a paralizzare l'attività edilizia attraverso la cessazione da qualsiasi attività da parte di ingegneri e architetti. Ovviamente gli ordini professionali possono assumere l'atteggiamento che credono, ma mi pare che quanto scritto abbia superato i limiti dell'accettabile.

Dopo questa breve introduzione, prego lo onorevole Fortini, relatore per la IX Commissione, di svolgere la sua relazione.

FORTINI, *Relatore per la IX Commissione.* È al vostro esame un nuovo testo, predisposto dal comitato di studio, che contiene alcune modifiche allo schema già sottoposto nella precedente seduta all'attenzione delle Commissioni riunite. Restano ferme nel nuovo testo le norme che trattano dei ricorsi in ordine alle iscrizioni e alle cancellazioni dall'albo e si stabilisce, come nel precedente schema, che la legge entri in vigore dopo 30 giorni la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre nuove norme sono contenute agli articoli 5 e 6, sui quali ritengo vi riferirà esaurientemente l'onorevole Baroni, che, nella sua qualità di presidente del comitato di studio, ha avuto numerosi contatti con gli organi interessati, specie con il Ministero della pubblica istruzione, per una migliore disciplina della materia contenuta negli articoli 1, 2 e 9 dello schema precedente.

Il nuovo testo ha già avuto l'assenso del comitato di studio, per cui - prescindendo da eventuali ritocchi che, in conseguenza di emendamenti, le Commissioni deliberassero di apportare - nella mia qualità di Relatore per la IX Commissione, esprimo parere favorevole alla sua approvazione, atteso anche che con esso si conferma in forma esplicita il concetto dell'esclusione dalla competenza del geometra della progettazione e dire-

zione tecnica delle costruzioni a struttura cosiddetta intelaiata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARONI. Vorrei aggiungere brevi considerazioni alla relazione dell'onorevole Fortini. Il testo che è ora all'esame delle Commissioni riunite è, come tutti gli onorevoli colleghi sanno, il risultato di diverse rielaborazioni successive. Come ha già rilevato l'onorevole Fortini, le ultime modifiche riguardano essenzialmente quelli che erano inizialmente gli articoli 1, 2 e 9, che sono diventati ora gli articoli 5 e 6. Si tratta dell'esame di pratica professionale, che era previsto dal testo iniziale e che aveva incontrato serie difficoltà da parte del Ministero della pubblica istruzione, almeno nella sua più ampia impostazione, in quanto il Ministero stesso non riteneva di potere derogare al principio per cui il conseguimento del diploma di istruzione tecnica è immediatamente abilitante all'esercizio della libera professione. Si era rilevato che questo principio aveva già subito una eccezione, per lo meno in parte, per quanto riguarda la professione di ragioniere; comunque il Ministero della pubblica istruzione aveva ritenuto di insistere, pur affermando che si poteva confermare una forma di esame più limitato, non come premessa all'esercizio della libera professione da parte di coloro che avessero conseguito il diploma di istruzione tecnica, ma solo come premessa all'esercizio di taluni più limitati compiti, relativi a talune strutture in cemento armato.

Quindi, gli articoli 5 e 6 del testo modificato, che sostituiscono, in sostanza, gli articoli 1, 2 e 9 dello schema precedente cui ho fatto cenno, impostano il problema in modo diverso. Infatti, si prevede l'introduzione di un esame, che dovrà essere sostenuto da tutti coloro che vorranno esercitare i compiti indicati nell'articolo 2 dello stesso testo modificato, compiti relativi, appunto, a talune strutture in cemento armato.

Il suddetto articolo 5 contiene anche una norma transitoria, in base alla quale coloro che abbiano conseguito il diploma di geometra almeno tre anni prima dell'entrata in vigore del provvedimento non sono obbligati a sostenere l'esame in questione.

Coloro che hanno conseguito il diploma di geometra, invece, entro i tre anni prima dell'entrata in vigore del provvedimento o entro i cinque anni successivi, si trovano in una situazione intermedia, nel senso che per essi non è obbligatorio l'esame, ma si richie-

IV LEGISLATURA - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) - SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

de soltanto un certificato dal quale risulti il tirocinio compiuto presso un professionista per almeno un biennio.

Per coloro, infine, che conseguiranno il diploma dopo cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, varrà la nuova normativa.

Al suddetto testo modificato ha aderito anche il Ministero dei lavori pubblici, dopo lunghe conversazioni e dopo la comparazione con diverse altre soluzioni, proposte come alternativa.

Tale testo, poi, è stato elaborato e modificato dal comitato di studio, in sede di coordinamento, nella sua ultima riunione. In base a tali nuove modifiche, il Ministero della pubblica istruzione ha sciolto talune sue riserve, espresse in precedenza, e, pertanto, ha aderito al suddetto nuovo testo, ora sottoposto allo esame delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Anzitutto devo rilevare che molti colleghi della Commissione Giustizia sono assenti in questo momento. Forse saranno presenti in Assemblea dove sono in discussione le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni presentate a proposito delle presunte deviazioni del « Sifar » dai suoi compiti istituzionali e del presunto colpo di Stato, che sarebbe dovuto avvenire, in Italia, nel 1964.

Pertanto vorrei essere presente alla discussione già iniziata in Assemblea.

Per tali motivi, chiedo formalmente il rinvio della discussione dei provvedimenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.

TAVERNA. Sono contrario alla richiesta di rinvio dell'onorevole Greggi, poiché non è avvenuto nessun colpo di Stato, né nel 1964, né tanto meno oggi.

Sono quattro anni che la Commissione sta esaminando questi provvedimenti, senza portare ancora a termine tale esame.

Pertanto, un nuovo rinvio della discussione significa una perdita di tempo preziosa, poiché quando la Commissione approverà questo provvedimento, non ci sarà il tempo perché esso possa essere approvato dal Senato.

Si tratta di un provvedimento che risponde a finalità di giustizia e sul quale, dopo quattro anni, mi sembra che siamo riusciti a metterci d'accordo tutti.

BERAGNOLI. La proposta dell'onorevole Greggi, in linea di principio mi sembra giusta. Non possiamo discutere in Commissione un provvedimento, mentre in Assemblea è

in corso una discussione molto importante e politicamente impegnativa.

Pur riconoscendo ciò, - e questo spero che non costituisca un precedente nella normale prassi, - ritengo, anche a norme del gruppo politico del quale faccio parte, che oggi si possa arrivare, attraverso una rapida discussione, alla approvazione del provvedimento in esame. Devo far presente, tuttavia, che non è da addebitare a nessuno il ritardo con cui sta per concludersi l'iter particolarmente tormentato del suddetto provvedimento: non è da addebitare ai geometri, né agli ingegneri, né ai parlamentari della passata e della presente legislatura.

TERRANOVA CORRADO. Sono favorevole alla richiesta di rinvio dell'onorevole Greggi, purché il rinvio non sia *sine die*, ma di un solo giorno.

Se l'iter del provvedimento in discussione si è protratto per quattro anni, non comprendo il motivo per cui non possa protrarsi ancora per 24 ore.

CARRA. Non è compito della Commissione, né dei singoli parlamentari, giudicare sulle intenzioni che possono indurre taluno a formulare una determinata proposta. Si tratta di rispettare il Regolamento.

Tuttavia, nel caso in questione, si tratta di argomentazioni che mi pare si ripetano spesso, di legislatura in legislatura: ora manca il parere di una Commissione, ora è in discussione la sede o la competenza di un'altra Commissione, e via di seguito.

Pertanto, la ulteriore proposta di rinvio dell'onorevole Greggi non mi trova consenziente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche io ho voluto approfondire la questione.

La prassi, sempre seguita dalla Commissione, nel sospendere i propri lavori allorché era in corso in Assemblea un dibattito politico di notevole importanza, non trova riscontro in norme precise del Regolamento. Pertanto, la questione è demandata a una decisione delle varie forze politiche.

Pertanto in relazione alla richiesta formulata ritengo opportuno un approfondimento del problema sollevato.

BERAGNOLI. Ritengo opportuno che si tenga presente anche il pronunciamento dei rappresentanti dei vari gruppi politici favorevole - a quanto abbiamo ascoltato sinora - alla continuazione dei lavori delle Commissioni riunite.

GREGGI. Ma il parere dei gruppi, delle forze politiche, non può essere vincolante, in

IV LEGISLATURA - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) - SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

un caso del genere, per il singolo deputato! Io devo potere partecipare alla seduta in Assemblea senza, per far questo, non essere presente ai lavori della Commissione.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11).

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha formulato una formale richiesta di rinvio della seduta odierna, data la concomitanza con il dibattito in Assemblea, dichiarando che tale richiesta è fatta a titolo personale, prescindendo

da quanto avevano stabilito i gruppi politici.

Accogliendo tale richiesta, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO